



Progetto di adeguamento della prassi revLIVA

Tema: Luogo della prestazione di servizi

Info IVA 06 Luogo della prestazione e 14 Imposta sull'acquisto nonché Info IVA concernenti i settori 11 Traffico aereo, 12 Agenzie di viaggi ed enti turistici, 13 Telecomunicazioni e prestazioni di servizi in materia d'informatica, 14 Finanza 18 Avvocati e notai, 20 Formazione, 23 Cultura, 24 Sport e 25 Ricerca e sviluppo

Osservazione:

Progetto del 24.07.2024 prima della presa di posizione dell'organo consultivo.

I testi della prassi attuale sono disponibili ai link seguenti:

<https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/II/06/PARTEII-2>
<https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/II/06/PARTEII-2-2.1>
<https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/II/06/PARTEII-2-2.3>
<https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/II/14/2-2.1-2.1.2>
<https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/IIS/11/6-6.4>
<https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/IIS/12>
<https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/IIS/13/5>
<https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/IIS/14/2-2.1-2.1.3>
<https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/IIS/18/1-1.3-1.3.1>
<https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/IIS/20>
<https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/IIS/23>
<https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/IIS/24>
<https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/IIS/25>

Abbreviazioni

[revLIVA](#) = Legge sull'IVA parzialmente riveduta

Ulteriori [abbreviazioni e acronimi](#)

Adeguamenti dovuti alla revisione della LIVA

- **Art. 8 cpv. 2 lett. c revLIVA:** *Ora per le prestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, didattiche di intrattenimento e analoghe, il principio del luogo dell'esecuzione dell'attività si applica solo quando tali prestazioni vengono rese direttamente a persone fisiche presenti in loco. Se simili prestazioni vengono ottenute ad esempio in linea mediante streaming in tempo reale (ad es. corsi online), si applica il principio del luogo del destinatario.*

Per una migliore comprensione i testi nuovi vengono evidenziati in verde e sottolineati. I testi cancellati sono ~~evidenziati in rosso e stralciati~~.


Progetto
del
24 luglio 2024

Info IVA 06 Luogo della prestazione **Attenzione: le cifre 2 e 2.1 sono interessate anche dal tema «Agenzie di viaggi».**

Parte III Prestazioni di servizi

2 Come si determina il luogo di una prestazione di servizi?

(...)



2.1 Luogo del destinatario

Si considera luogo della prestazione di servizi quello in cui il destinatario ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d'impresa per i quali è stata effettuata la prestazione di servizi, oppure, in assenza di simile sede o stabilimento, il suo domicilio o il luogo nel quale ha la dimora abituale ([art. 8 cpv. 1 LIVA](#)). Questo principio per la determinazione del luogo si applica, come **regola surrogatoria**, a tutte le prestazioni di servizi il cui luogo non si identifica a una delle altre regole per la determinazione del luogo.


Le seguenti prestazioni di servizi sottostanno al principio del luogo del destinatario (elenco non esaustivo):


- cessione e concessione di diritti su beni immateriali e diritti analoghi;
- prestazioni pubblicitarie;
- prestazioni di consulenti, gestori patrimoniali, fiduciari, avvocati ecc.;
- prestazioni di servizi di management;
- elaborazione dati;
- prestito di personale;
- prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni;
- corsi interattivi a distanza;
- prestazioni di trasporto di beni;
- prestazioni nel settore bancario, finanziario e assicurativo;
- prestazioni di smaltimento;
- prestazioni di mediazione (eccettuate quelle in relazione a immobili);
- rinuncia a esercitare un'attività economica o professionale o a tutelare diritti;
- prestazioni di servizi di organizzatori di manifestazioni.

Se il destinatario della prestazione ha la sua sede sul territorio svizzero, tali prestazioni di servizi soggiacciono di principio all'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero o all'imposta sull'acquisto. Se sono eseguite a un destinatario con sede all'estero, tali prestazioni non soggiacciono invece all'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero.

Le prestazioni escluse dall'imposta secondo l'[articolo 21 LIVA](#) e le prestazioni esenti dall'imposta secondo l'[articolo 23 LIVA](#) non sottostanno all'imposta sull'acquisto ([art. 45a LIVA](#)).

I principi citati alle [cifre 2.2–2.6](#) derogano al principio del luogo del destinatario.

In caso di prestazioni di servizi a comunità di persone senza personalità giuridica propria (ad es. società semplici o comunioni ereditarie), il luogo della prestazione di servizi si basa, secondo l'[articolo 8 capoverso 1 LIVA](#), sul principio pro capite,  sempreché non sussista un'unica sede dell'attività economica. Se almeno la metà delle persone interessate (soci, eredi ecc.) ha la sede dell'attività economica, del domicilio o del soggiorno abituale sul territorio svizzero, il luogo delle prestazioni eseguite si trova sul territorio svizzero.

Modifica della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull'IVA (art. 8 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all'applicabilità temporale,  [info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale](#)).

2.3 Luogo dell'esecuzione dell'attività

~~Per le seguenti prestazioni di servizi~~ È considerato il luogo della prestazione di servizi ~~corrisponde a quello~~ il luogo in cui ~~l'attività~~ le attività viene ~~sono~~ effettivamente rese o svolte.

~~svolta o eseguita, comprese le prestazioni dell'organizzatore e le eventuali prestazioni connesse:~~

Per le prestazioni di servizi indicate di seguito vale il principio del luogo dell'esecuzione dell'attività, a condizione che vengano rese direttamente a persone fisiche presenti in loco (art. 8 cpv. 2 lett. c LIVA):

prestazioni di servizi

- culturali e artistiche,
- sportive,
- scientifiche e didattiche,
- di intrattenimento e
- -analoghe, comprese le prestazioni del promotore e le eventuali prestazioni connesse.

Le prestazioni della ristorazione sono parimenti considerate eseguite nel luogo in cui è ~~eseguita svolta~~ l'attività (art. 8 cpv. 2 lett. d LIVA). Lo stesso vale per la gastronomia mobile (servizio party, catering ecc.).

Di conseguenza, il luogo di una simile prestazione di servizi corrisponde quindi a quello in cui si tiene un evento culturale o sportivo, un congresso o un corso. Un'impresa con sede, domicilio o stabilimento d'impresa all'estero che esegue simili prestazioni sul territorio svizzero è in linea di principio assoggettata all'imposta (art. 10 cpv. 1 LIVA), mentre non soggiacciono all'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero le prestazioni che un'impresa con sede, domicilio o stabilimento d'impresa sul territorio svizzero esegue all'estero.



Nel caso di prestazioni di servizi ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2 lettera c LIVA che consentono sia la presenza fisica in loco sia la presenza o partecipazione virtuale (ad es. in streaming; prestazioni di servizi ibridi), il luogo della prestazione di servizi dipende dal tipo di prestazione venduta.

Esempio

Uno show d'intrattenimento della durata di due giorni consente sia la presenza fisica in loco sia la partecipazione virtuale (in streaming). Uno spettatore acquista un biglietto per entrambi i giorni e sceglie di partecipare in loco il primo giorno e in streaming il secondo giorno. Per la vendita del biglietto del primo giorno vale il principio dell'esecuzione dell'attività ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2 lettera c LIVA; per la vendita del biglietto con diritto di accesso allo streaming il secondo giorno vale il principio del luogo del destinatario ai sensi dell'articolo 8 capoverso 1 LIVA.

Modifica della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull'IVA (art. 8 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all'applicabilità temporale, [info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale](#)).

Info IVA 14 Imposta sull'acquisto **Attenzione:** la cifra 2.1.2 è interessata anche dai temi «Agenzie di viaggi» e «Imposta sull'acquisto».

2.1.2 Prestazioni di servizi che sottostanno al principio del luogo del destinatario

(art. 8 cpv. 1 LIVA)


Di massima sottostanno al principio del luogo del destinatario tutte le prestazioni di servizi, a


meno che non trovi applicazione una delle eccezioni di cui all'[articolo 8 capoverso 2 lettere a–g LIVA](#).

Sottostanno al principio del luogo del destinatario ad esempio le seguenti prestazioni di servizi:

- la cessione e la concessione di diritti immateriali;
- le prestazioni nel settore pubblicitario;
- le prestazioni di consulenti, gestori patrimoniali, fiduciari, avvocati ecc.;
- le prestazioni di management;
- l'elaborazione dati;
- i corsi interattivi a distanza;
- il prestito di personale.

Tutte le prestazioni di servizi elencate all'[articolo 8 capoverso 2 lettere a–g LIVA](#) non sottostanno al principio del luogo del destinatario e non soggiacciono pertanto all'imposta sull'acquisto. ~~Rientrano in questo contesto, ad esempio le seguenti prestazioni di servizi: prestazioni di parrucchiere, servizi estetici, prestazioni di servizi di agenzie di viaggio e di organizzatori di manifestazioni, prestazioni nei settori della ristorazione, del catering, dell'alloggio, della cultura, dello sport, della didattica, dell'intrattenimento, del trasporto di persone, della cooperazione per lo sviluppo e le prestazioni di servizi relative a fondi.~~

 Maggiori dettagli sulle prestazioni di servizi elencate all'[articolo 8 capoverso 2 LIVA](#) sono ~~contenute~~ contenuti nell'[info IVA Luogo della prestazione](#).

Modifica della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull'IVA (art. 8 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all'applicabilità temporale,  [info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale](#)).

Info IVA 11 concernente il settore Traffico aereo


6 Addestramento

6.4 Luogo della prestazione di formazione

Il luogo della prestazione di formazione è, secondo l'[articolo 8 capoverso 2 lettera c LIVA](#), quello in cui l'attività viene effettivamente svolta.

Per le prestazioni di formazione al simulatore, trattandosi di un'installazione fissa, il luogo della prestazione di formazione è quello in cui si trova il simulatore ([art. 8 cpv. 2 lett. c LIVA](#), luogo della prestazione di formazione = ubicazione del simulatore).

Per le prestazioni di formazione nell'ambito della scuola di volo (= lezioni di volo), il prestatore deve comprovare mediante documenti pertinenti dove ha eseguito la prestazione di formazione.

 L'info IVA Luogo della prestazione e l'info IVA concernente il settore Formazione contengono ulteriori informazioni in merito alle prestazioni di servizi ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2 lettera c LIVA che consentono sia la presenza fisica in loco sia la presenza o partecipazione virtuale (ad es. in streaming).

Modifica della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull'IVA (art. 8 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all'applicabilità temporale,  [info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale](#)).

Info IVA 12 concernente il settore Agenzie di viaggi ed enti turistici

6.4 Prestazioni ~~della ristorazione~~ culturali **Attenzione: Le seguenti cifre sono interessate anche dal tema «Agenzie di viaggi».**

Le informazioni sulle prestazioni culturali si trovano nell'info IVA concernente il settore Cultura.

6.5 ~~Prestazioni culturali e di formazione nonché manifestazioni~~ Manifestazioni sportive

Le informazioni sulle manifestazioni sportive si trovano nell'~~sono desumibili dall'~~info IVA concernente il settore Sport.

~~Le prestazioni culturali e di formazione eseguite in nome proprio da un'agenzia di viaggi contribuente sono escluse dall'imposta secondo l'articolo 21 capoverso 2 LIVA.~~

-

~~Tali prestazioni sono per esempio la retta scolastica per un soggiorno linguistico, le tasse d'iscrizione a congressi, corsi di immersione subacquea e arrampicata, ingressi a manifestazioni culturali e sportive (p. es. concerti, teatri, musei o partite di calcio).~~

-


Esempio

~~Un cliente prenota presso un'agenzia di viaggi le seguenti singole prestazioni combinate individualmente: viaggio in treno, alloggio e corso di golf a Losone. Il viaggio in treno e l'alloggio sono imponibili all'aliquota determinante, mentre il corso di golf — fatturato separatamente al cliente — è escluso dall'imposta.~~

-

~~Le prestazioni escluse dall'imposta realizzate in territorio svizzero danno origine a una correzione proporzionale della deduzione dell'imposta precedente. Per contro, per le prestazioni escluse dall'imposta eseguite all'estero, la deduzione dell'imposta precedente è ammessa nella stessa misura in cui sarebbe possibile se le prestazioni fossero eseguite in territorio svizzero e si fosse optato per la loro imposizione secondo l'articolo 22 LIVA (art. 29 cpv. 1^{bis} LIVA).~~

-

~~Per le prestazioni escluse dall'imposta realizzate in territorio svizzero esiste inoltre la possibilità di optare per l'imposizione volontaria. In tal modo si possono evitare correzioni della deduzione dell'imposta ( in merito anche la cifra 11).~~

-

~~Le manifestazioni di svago, di divertimento, del tempo libero, di socializzazione, le attività di gruppo o sportive ecc. possono contenere pure elementi formativi. Tuttavia, poiché lo scopo primario di tali attività non è la trasmissione di conoscenze, bensì quello di fare nuove esperienze e/o un'avventura, tali prestazioni non sono considerate di carattere formativo ai sensi dell'articolo 21 capoverso 2 numero 11 LIVA. Nemmeno le istruzioni date per garantire un corretto svolgimento dell'attività ed evitare i pericoli non conferiscono un carattere istruttivo alla prestazione.~~

-

Esempi

- ~~salto con l'elastico (bungee jumping), rafting o torrentismo (canyoning);~~
- ~~vacanze attive (pittura artistica, equitazione, escursioni ecc.);~~
- ~~escursioni guidate in montagna, con gli sci o in bicicletta;~~
- ~~lancio singolo con il paracadute o immersione subacquea singola;~~
- ~~animazione sportiva a titolo oneroso.~~

-
 Queste prestazioni sono imponibili all'aliquota normale se l'animazione ha luogo in territorio svizzero o è effettuata all'estero dal personale proprio dell'agenzia di viaggi con sede in territorio svizzero. Le prestazioni sono esenti dall'imposta se l'animazione ha luogo all'estero e la prestazione è ottenuta da terzi all'estero.

-
 In merito alla definizione di prestazione di formazione vedi l'[info IVA concernente il settore "Formazione"](#).

6.6 Assistenza in loco ai viaggiatori da parte di guide

Le prestazioni di assistenza e di servizio, comprese nel prezzo o fatturate separatamente, offerte ai viaggiatori nel luogo di destinazione da guide indipendenti sono considerate parte autonoma di un viaggio. L'agenzia di viaggi deve imporre all'aliquota normale tali prestazioni anche in caso di viaggi all'estero se la guida indipendente è domiciliata in territorio svizzero; se invece è domiciliata all'estero, la prestazione è esente dall'imposta.

-
 Le prestazioni di assistenza in caso di viaggi all'estero che di principio sono imponibili all'aliquota normale (la guida indipendente è domiciliata in territorio svizzero) non vanno imposte, purché

- risultino incluse nel prezzo sia nell'offerta (inserzione, catalogo ecc.) sia nella fattura ai viaggiatori; e
- non rappresentino più del 10 % del prezzo (calcolato) dell'intero arrangemento.

-
 Tali prestazioni di assistenza in relazione a viaggi all'estero offerte e/o fatturate separatamente dall'agenzia di viaggi con sede in territorio svizzero sono imponibili all'aliquota normale, indipendentemente dal loro ammontare, purché non siano ottenute da terzi all'estero.

Info IVA 13 concernente il settore Telecomunicazioni e prestazioni di servizi in materia d'informatica

5 Assoggettamento di operatori con sede, domicilio o stabilimento d'impresa all'estero

Gli offerenti di prestazioni di servizi di telecomunicazioni e in materia d'informatica con sede, domicilio o stabilimento d'impresa all'estero sono esentati dall'assoggettamento finché rendono sul territorio svizzero esclusivamente questo genere di prestazione a destinatari contribuenti ([art. 10 cpv. 2 lett. b n. 2 LIVA](#)).

Se un operatore con sede, domicilio o stabilimento d'impresa all'estero esegue sul territorio svizzero anche prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni a destinatari non contribuenti oppure esegue altre prestazioni non contemplate all'[articolo 10 capoverso 2 lettera b LIVA](#), diventa contribuente, purché realizzi sul territorio svizzero e all'estero, nell'arco di un anno, una cifra d'affari globale di almeno 100 000 franchi

proveniente da prestazioni che non sono escluse dall'imposta ([☞ cifra 3](#)). Tra queste prestazioni d'altro genere che possono comportare l'assoggettamento all'imposta in territorio svizzero rientrano, ad esempio:

- le prestazioni di servizi d'altro genere ([☞ cifra 3.3](#)),
- le forniture ([☞ cifra 3.4](#))

Se l'assoggettamento dell'operatore con sede, domicilio o stabilimento d'impresa all'estero è dato, egli deve imporre all'aliquota d'imposta corrispondente tutte le prestazioni imponibili eseguite sul territorio svizzero. Per l'adempimento dei suoi obblighi procedurali, deve designare un rappresentante fiscale con domicilio o sede sociale sul territorio svizzero (rappresentanza fiscale; [art. 67 LIVA](#)).

Precisazione della prassi ([☞ info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale](#)).

Info IVA 14 Finanza


2.1.3 Luogo della prestazione di servizi

L'imponibilità di una prestazione di servizi presuppone che la medesima sia eseguita sul territorio svizzero. Una prestazione di servizi eseguita sul territorio svizzero soggiace o all'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero o all'imposta sull'acquisto. Se il luogo di una prestazione di servizi non è in territorio svizzero, la prestazione è considerata eseguita all'estero e non soggiace all'IVA svizzera (imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero). Spetta all'impresa apportare la relativa prova; vale il principio del libero apprezzamento delle prove ([art. 81 cpv. 3 LIVA](#)).

A seconda del genere di prestazione di servizi eseguita, l'imposizione dipende dal:

- luogo del destinatario ([art. 8 cpv. 1 LIVA](#));
- luogo del prestatore ([art. 8 cpv. 2 lett. a e b LIVA](#));
- luogo dell'esecuzione dell'attività ([art. 8 cpv. 2 lett. c e d LIVA](#));
- luogo del tragitto percorso ([art. 8 cpv. 2 lett. e LIVA](#));
- luogo del fondo ([art. 8 cpv. 2 lett. f LIVA](#));
- luogo di destinazione ([art. 8 cpv. 2 lett. g LIVA](#)).

[☞](#) L'[info IVA Luogo della prestazione](#) contiene maggiori dettagli sul luogo della prestazione di servizi.

 Per l'attribuzione di prestazioni di servizi a uno dei principi di definizione del luogo menzionati poc'anzi ci si basa in primo luogo sulle fatture esistenti, sui contratti o su altri documenti commerciali adeguati noti a tutti i contraenti (ad es. offerta scritta, conferma d'ordine o altra corrispondenza) da cui risulti chiaramente il genere della prestazione eseguita. Si raccomanda di descrivere la prestazione in modo tale da rendere possibile la qualifica fiscale o di fare riferimento a un contratto dal quale emerga il genere della prestazione eseguita.

Secondo il principio del luogo del destinatario è considerato luogo della prestazione di servizi quello in cui il destinatario ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d'impresa per i quali viene eseguita la prestazione di servizi. In assenza di simili sede o stabilimento, è determinante il luogo di domicilio o di dimora abituale del destinatario ([art. 8 cpv. 1 LIVA](#)). Questo principio per la definizione del luogo si applica, come **regola**

surrogatoria, a tutte le prestazioni di servizi non soggette a un'altra regola per la definizione del luogo ([art. 8 cpv. 2 LIVA](#)).

Le seguenti prestazioni di servizi sottostanno al principio del luogo del destinatario (elenco non esaustivo):

- cessione e concessione di diritti su beni immateriali e diritti analoghi;
- prestazioni pubblicitarie;
- prestazioni di consulenti, gestori patrimoniali, fiduciari, avvocati ecc.;
- prestazioni di [servizi di management](#);
- elaborazione dati e messa a disposizione di informazioni;
- prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni;
- [corsi interattivi a distanza](#);
- prestazioni di trasporto di beni;
- prestazioni nel settore bancario, finanziario e assicurativo, incluse le operazioni di riassicurazione, esclusa la locazione di cassette di sicurezza;
- prestazioni di smaltimento;
- prestazioni di mediazione (eccettuate quelle in relazione a immobili e le prestazioni del settore alberghiero);
- prestito di personale, indipendentemente dal luogo d'impiego (☞ per il distacco transfrontaliero di collaboratori in seno a un gruppo economico; cfr. le disposizioni contenute nell'[art. 28 OIVA](#));
- rinuncia a esercitare un'attività economica o professionale oppure a tutelare i diritti.

Modifica della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull'IVA (art. 8 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all'applicabilità temporale, ☞ [info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale](#)).

Info IVA 18 concernente il settore Avvocati e notai

1.3.1 Prestazioni nell'ambito della formazione

Le prestazioni elencate nell'[articolo 21 capoverso 2 numero 11 LIVA](#), tra cui per esempio l'insegnamento, la formazione, ~~il perfezionamento~~ [la formazione professionale continua](#), i corsi, le conferenze e altre manifestazioni di natura scientifica o istruttiva, e l'attività di conferenziere indipendente, sono escluse dall'imposta e non sono quindi imponibili. I costi (p. es. spese per materiale e prestazioni di servizi, spese d'esercizio e investimenti) necessari per effettuare queste prestazioni escluse dell'imposta non legittimano la deduzione dell'imposta precedente ([art. 29 cpv. 1 LIVA](#); ☞ [cifra 4.1](#)).

☞ [L'info IVA concernente il settore Formazione contiene informazioni sulla determinazione del luogo della prestazione nell'ambito della formazione.](#)

Info IVA 20 concernente il settore Formazione **Attenzione: la cifra 3.2 è interessata anche dal tema «Agenzie di viaggi».**

3.2 Luogo della prestazione di servizi in ambito formativo (art. 8 LIVA)

Le Di principio, le prestazioni di formazione esposte alla [cifra 1](#) e le relative prestazioni accessorie sono considerate, conformemente all'[articolo 8 capoverso 2 lettera c LIVA](#), ~~sono considerate~~ eseguite nel luogo in cui viene effettivamente svolta l'attività (evento formativo).

Per le prestazioni di formazione alle quali è possibile partecipare in linea vale il principio del luogo del destinatario ai sensi dell'articolo 8 capoverso 1 LIVA.

Per le prestazioni di formazione che consentono sia la partecipazione in linea sia la presenza fisica in loco (prestazioni di servizi ibridi), il luogo della prestazione di servizi dipende dal tipo di prestazione venduta ([☞ info IVA Luogo della prestazione](#)).

Se in relazione alle prestazioni di formazione vengono eseguite altre prestazioni indipendenti, il luogo dell'imposizione si determina in funzione del tipo di prestazione:

prestazioni organizzative	il luogo in cui il prestatore ha la sede della sua attività economica (art. 8 cpv. 2 lett. b LIVA);
prestazioni di alloggio	il luogo in cui la prestazione è effettivamente eseguita (art. 8 cpv. 2 lett. f LIVA);
prestazioni della ristorazione	il luogo in cui la prestazione è effettivamente eseguita (art. 8 cpv. 2 lett. d LIVA).

Modifica della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull'IVA (art. 8 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all'applicabilità temporale, [☞ info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale](#)).

4.9.1 Corsi interattivi a distanza

~~Nei corsi interattivi a distanza vi è, nonostante la distanza geografica, uno scambio fra l'insegnante o l'istituto d'insegnamento e l'allievo. Tale scambio può avvenire costantemente o anche in modo limitato, per esempio una tantum all'inizio del corso. Il corso interattivo a distanza costituisce una prestazione di formazione esclusa dall'imposta.~~


I corsi interattivi a distanza rientrano tra le prestazioni di formazione escluse dall'imposta, a condizione che l'obiettivo principale sia quello della trasmissione di conoscenze ([☞ cifra 2](#)) e che vengano rispettate le seguenti condizioni.

Si tratta di un corso interattivo a distanza se lo scambio specialistico tra il fornitore della prestazione (operatore della formazione) e il partecipante al corso avviene esclusivamente online o se il partecipante ha l'opportunità di interagire, online, a livello specialistico con il fornitore della prestazione. Pertanto, la presenza di un corso interattivo a distanza presuppone che ogni partecipante al corso abbia la possibilità di porre domande specialistiche sul contenuto del corso offerto online a un contatto specialistico diretto del fornitore della prestazione (ad es. responsabile specializzato, responsabile della formazione, responsabile dei moduli o relatore) e che riceva, da quest'ultimo, una risposta individuale, personale e non automatizzata oppure che avvenga uno scambio specialistico. Dal punto di vista fiscale è irrilevante se o con quale frequenza il partecipante al corso si avvale di questa possibilità.

Lo scambio specialistico può avvenire attraverso qualsiasi canale di comunicazione e indipendentemente dall'orario. La possibilità di comunicazione deve riguardare il corso


specifico ed essere nota a tutti i partecipanti al corso (ad es. menzione nel materiale del corso). Non è invece sufficiente se sussiste unicamente la possibilità di porre domande amministrative (riguardanti l'iscrizione, il contenuto del corso, i costi, il login ecc.), se lo scambio è limitato unicamente ai partecipanti o se la prestazione del fornitore si limita alla messa a disposizione dei contenuti del corso.


Nel caso dei corsi interattivi a distanza si applica il principio del luogo del destinatario ai sensi dell'articolo 8 capoverso 1 LIVA.

 ~~Il luogo dell'attività dei corsi interattivi a distanza è quello in cui l'insegnante o l'istituto d'insegnamento opera (luogo dell'esecuzione dell'attività; art. 8 cpv. 2 lett. c LIVA).~~

Esempi

- ~~• cicli d'insegnamento per corrispondenza con correzione dei compiti dell'allievo da parte dell'insegnante;~~
- ~~• corsi in cui l'insegnante e l'allievo sono collegati tra loro tramite internet.~~
- Le scuole NERO offrono un corso online di controlling. Durante i cinque giorni di lezione, il contenuto del corso viene trasmesso dal vivo attraverso la piattaforma online interna della scuola. I partecipanti hanno l'opportunità di porre domande e contribuire attivamente alle lezioni.
- La scuola informatica DotCom offre un corso online di informatica di tre settimane, che funge da base per un corso di certificazione informatica. Per acquisire le rispettive conoscenze, i partecipanti hanno a disposizione vari filmati, documenti e compiti. Inoltre, una volta a settimana possono partecipare a una videoconferenza con il responsabile specialistico della scuola DotCom in modo da poterli porre domande sulla materia trattata.

 Nel caso delle prestazioni di servizi ibridi, la valutazione dell'imponibilità si basa sulla cifra 1.6. In questo tipo di prestazioni rientrano i corsi che consentono sia la partecipazione in linea sia la presenza fisica in loco.

Modifica della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull'IVA (art. 8 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all'applicabilità temporale,  [info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale](#)).

4.9.2 Corsi interattivi autodidattici a distanza

Nei corsi autodidattici a distanza non vi è soltanto una distanza spaziale, bensì manca anche lo scambio fra l'insegnante e l'allievo. Non sono trasmesse conoscenze; l'obbligo del prestatore si esaurisce nella fornitura unica o scaglionata di libri di testo, CD, programmi informatici ecc. o nell'apertura dell'accesso alla corrispondente offerta in Internet. Nella fattispecie, non si tratta di prestazioni di formazione escluse dall'imposta.

Spetta unicamente al destinatario della prestazione decidere se utilizzare i beni forniti e le prestazioni di servizi concesse e assimilarne la materia, eseguire eventuali compiti e correggerli con le soluzioni accluse. Il prestatore non ha né diritti né obblighi in proposito.

Esempi:

- corso di lingue su CD-ROM;
- libro sull'IVA con relativi esercizi;
- CBT (computer based training) di tutti i tipi.

I corsi autodidattici a distanza possono essere forniture imponibili e/o prestazioni di servizi in materia d'informatica ([art. 10 cpv. 1 OIVA](#)). ~~Sono paragonabili alla vendita di materiale didattico (cifra 4.3).~~ Il luogo della fornitura è determinato secondo l'[articolo 7 LIVA](#), e il luogo della prestazione di servizi in materia d'informatica secondo l'[articolo 8 capoverso 1 LIVA](#).

Precisazione della prassi ([info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale](#)).

4.18.3.1 Promotore

È considerato promotore chi, di fronte al pubblico e ai partecipanti, annuncia e realizza la manifestazione in proprio nome, nonché chi incarica uno o più organizzatori di organizzare tutta o parte della manifestazione.


Il luogo in cui il promotore esegue la prestazione di servizi è il luogo in cui si svolge fisicamente la manifestazione ([art. 8 cpv. 2 lett. c LIVA](#)).

Modifica della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull'IVA (art. 8 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all'applicabilità temporale, [info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale](#)).

Info IVA 23 concernente il settore Cultura

3.2 Luogo della prestazione

Sono imponibili solamente le prestazioni considerate effettuate sul territorio svizzero.

 Delucidazioni di carattere generale riguardo al luogo della prestazione in riferimento a prestazioni di servizi e forniture come pure sulla delimitazione tra fornitura e prestazione di servizi sono riportate nelle [info IVA Luogo della prestazione](#) e [Oggetto dell'imposta](#).

3.2.1 Prestazioni di servizi per le quali è determinante il luogo dell'effettivo svolgimento delle rispettive attività

~~Prestazioni di servizi nell'ambito della cultura, delle arti e dell'intrattenimento nonché~~ Le prestazioni culturali, artistiche, di intrattenimento e analoghe, rese direttamente a persone fisiche presenti in loco, comprese quelle dei rispettivi promotori le prestazioni del promotore e le eventuali prestazioni connesse, s'intendono sono considerate eseguite nel luogo in cui le rispettive attività sono effettivamente svolte ([art. 8 cpv. 2 lett. c LIVA](#)).

Esempio 1

Un tenore domiciliato all'estero è scritturato per la trasposizione cinematografica dell'opera lirica «Allegretto» le cui riprese si svolgono in differenti località della Svizzera. Durante il suo soggiorno sul territorio svizzero il tenore si esibisce anche dal vivo dinanzi a un pubblico. Entrambi i cachet ottenuti dal tenore costituiscono controprestazioni per prestazioni di servizi eseguite sul territorio svizzero. La scritturazione per il film «Allegretto» – contrariamente a quella per i concerti – non costituisce una prestazione di servizi eseguita direttamente al

pubblico ai sensi dell'[articolo 21 capoverso 2 numero 14 LIVA](#) e soggiace quindi all'imposta. Ciò può comportare, all'occorrenza, l'assoggettamento del tenore.

Esempio 2

La fotomodella Patricia Hansson svolge un'attività lucrativa indipendente e abita in Svizzera. Viene scritturata per la sfilata di moda «Haute Couture Parisienne» a Parigi (F). La sua esibizione non è considerata una prestazione di servizi culturale ai sensi dell'[articolo 21 capoverso 2 numero 14 LIVA](#) e sarebbe imponibile se si svolgesse sul territorio svizzero. Ma poiché in quest'ambito si considera luogo della prestazione di servizi quello in cui la rispettiva attività è effettivamente svolta – nel caso in esame all'estero –, la controprestazione percepita dalla fotomodella non soggiace all'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero.

Esempio 3

Il gruppo musicale rock M si esibisce in un concerto all'Hallenstadion di Zurigo. L'evento può essere seguito anche in streaming. La vendita di biglietti d'ingresso per assistere in loco al concerto è esclusa dall'imposta ai sensi dell'articolo 21 capoverso 2 numero 14 LIVA (art. 8 cpv. 2 lett. c LIVA). Tuttavia, la vendita del diritto di accesso allo streaming soggiace all'imposta e segue il principio del luogo del destinatario secondo l'articolo 8 capoverso 1 LIVA.

Per le prestazioni di servizi che consentono sia la partecipazione in linea sia la presenza fisica in loco (prestazioni di servizi ibridi), il luogo della prestazione di servizi dipende dal tipo di prestazione venduta (☞ info IVA Luogo della prestazione).

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull'IVA (art. 8 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all'applicabilità temporale, ☞ [info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale](#)).

Info IVA 24 concernente il settore Sport

2.2 Assoggettamento dei promotori di manifestazioni sportive

Il promotore di una manifestazione sportiva (eccetto le associazioni secondo la [cifra 2.1](#)) solitamente non è esentato dall'assoggettamento, anche se la sua attività non ha scopo lucrativo, se la cifra d'affari annua totale che realizza con prestazioni eseguite sul territorio svizzero e all'estero, che non sono escluse dall'imposta ai sensi dell'[articolo 21 capoverso 2 LIVA](#), raggiunge almeno i 100 000 franchi. La cifra d'affari determinante comprende anche le controprestazioni provenienti da prestazioni in compensazione e da prestazioni effettuate per il pagamento di un debito. Per cifra d'affari totale s'intende la controprestazione complessiva conseguita e non soltanto l'utile realizzato con la manifestazione.

Se il promotore di una manifestazione sportiva ha la forma giuridica di un'associazione, sono applicabili le regole della [cifra 2.1](#).

Le prestazioni di servizi nel settore dello sport, rese direttamente a persone fisiche presenti in loco, sono considerate eseguite nel luogo in cui le stesse sono effettivamente svolte (ossia nel luogo dove in cui si svolge effettivamente la manifestazione si svolge; [art. 8 cpv. 2 lett. c LIVA](#)).

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull'IVA (art. 8 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all'applicabilità temporale, [☞ info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale](#)).

11.3.1.1 Prestazioni di servizi sportive

Le prestazioni di servizi sportive, rese direttamente a persone fisiche presenti in loco, sono considerate eseguite nel luogo in cui tali attività le stesse sono effettivamente svolte ([art. 8 cpv. 2 lett. c LIVA](#)).

Esempi

- *Uno sportivo domiciliato a Bellinzona che partecipa a una competizione in Francia esegue una prestazione di servizi sportiva all'estero. La controprestazione incassata dallo sportivo per la competizione non soggiace all'IVA svizzera.*
- *Un club sportivo con sede in Italia che partecipa a un torneo a Lugano esegue una prestazione di servizi sportiva in territorio svizzero. Il club è contribuente se le condizioni per l'esenzione dall'assoggettamento non sono adempite (☞ [info IVA Assoggettamento](#)). In questo caso la controprestazione che il club riceve dal promotore del torneo va imposta e dichiarata all'aliquota normale.*
- *Una squadra di calcio, svizzera o estera, partecipante a una partita che ha luogo in territorio svizzero riceve dal promotore della partita una parte delle entrate provenienti dalla vendita dei biglietti d'ingresso alla partita. Tale controprestazione è imponibile all'aliquota normale.*

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull'IVA (art. 8 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all'applicabilità temporale, [☞ info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale](#)).

Info IVA 25 concernente il settore Ricerca e sviluppo

2.2.3 Luogo della prestazione

Il luogo della prestazione di ricerca e sviluppo è determinato secondo il principio del luogo del destinatario (art. 8 cpv. 1 LIVA).

~~Una prestazione di ricerca e sviluppo, come descritta alla cifra 2.2.1, che non rientra nell'ambito della consulenza, è considerata effettuata nel luogo in cui l'attività è effettivamente svolta (art. 8 cpv. 2 lett. c LIVA).~~

-

~~Il luogo della prestazione di servizi di una ricerca su mandato è invece determinato analogamente alla consulenza — secondo il principio del luogo del destinatario. È considerato quindi luogo della ricerca su mandato quello in cui il destinatario ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d'impresa (art. 8 cpv. 1 LIVA).~~

-

~~☞ A tale proposito è contenuto un riepilogo alla cifra 4.2.~~

-

~~In caso di dubbi, quale luogo della prestazione di servizi viene considerato il luogo del destinatario. Il luogo dell'esecuzione dell'attività si applica solo quando si tratta esclusivamente di una prestazione di servizi scientifica senza componente di consulenza.~~

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull'IVA (art. 8 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all'applicabilità temporale, [☞ info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale](#)).

2.3 Contributi per il sostegno della ricerca e dello sviluppo

2.3.1 Considerazioni generali

I contributi delle collettività pubbliche volti a sostenere progetti di ricerca e sviluppo, versati segnatamente alle università (settore dei PF, università cantonali, scuole universitarie professionali secondo la legge sulle scuole universitarie professionali, nonché alte scuole pedagogiche) e istituzioni di ricerca analoghe, contano come contributi di ricerca (sussidi) e quindi fanno parte delle non controprestazioni secondo gli [articoli 18 capoverso 2 lettera a LIVA](#) e [29 lettera c OIVA](#), se alla collettività pubblica che versa i contributi non spetta **alcun diritto di utilizzazione** dei risultati della ricerca o se non si tratta di una ricerca su mandato. La prestazione di ricerca e sviluppo non è imponibile. Anche la menzione di chi versa i contributi in forma neutra in pubblicazioni relative alla ricerca e allo sviluppo effettuati non costituisce una controprestazione ([art. 3 lett. i LIVA](#); [☞ info IVA Sussidi e doni](#)).

I contributi versati da soggetti diversi dalle collettività pubbliche per il sostegno della ricerca sono considerati doni ai sensi degli [articoli 3 lettera i](#) e [18 capoverso 2 lettera d LIVA](#), se al soggetto non considerato collettività pubblica non spetta **alcun diritto di utilizzazione** dei risultati della ricerca o se non si tratta di una ricerca su mandato.

Per quanto concerne i diritti di utilizzazione, si rimanda alla [cifra 2.2](#).

Se le non controprestazioni sono sussidi o altri contributi di diritto pubblico, la deduzione dell'imposta precedente deve essere ridotta in proporzione. Questa riduzione non deve tuttavia essere effettuata dal primo beneficiario (ad es. *leading house*), ma dal beneficiario finale ([art. 30 cpv. 2 OIVA](#)), poiché la mera trasmissione di sussidi costituisce soltanto un passaggio transitorio. Il distributore è tenuto a indicare al beneficiario (intermedio) che si tratta soltanto di una trasmissione di sussidi.

Esempio

Un gruppo di ricercatori riceve 1 000 000 di franchi di sussidi dalla Confederazione. L'importo complessivo viene versato alla A SA (leading house). La A SA mantiene la sua quota di 500 000 franchi di sussidi e trasmette l'importo rimanente agli altri due partecipanti del gruppo di ricercatori: 300 000 franchi alla B SA e 200 000 franchi alla fondazione C. Per la riduzione della deduzione dell'imposta precedente, la A SA deve considerare l'importo di 500 000 franchi e non il totale di 1 000 000 franchi, la B SA 300 000 franchi e la fondazione C 200 000 franchi.

~~*In questo esempio la ricerca è considerata prestazione di servizi effettuata nel luogo in cui l'attività viene effettivamente svolta (art. 8 cpv. 2 lett. c LIVA).*~~

-

Esempi

Ricerca fondamentale e ricerca applicata

Nei seguenti casi la ricerca (cercare e acquisire nuove conoscenze) è, sì, svolta in esecuzione di un mandato, ma non unicamente per i bisogni concreti di chi versa i contributi. Se chi versa i contributi non si assicura i diritti di utilizzazione sui risultati della ricerca e se non vi è una sponsorizzazione imponibile ([☞ info IVA Sussidi e doni](#)), i pagamenti non sono imponibili. ~~Il luogo della prestazione è determinato secondo l'[articolo 8 capoverso 1 LIVA](#) (principio del luogo del destinatario).~~

- *Un'università è incaricata da un ufficio federale di studiare (ricercare) le ripercussioni del buco nell'ozono sulla salute della popolazione.*

- Un'associazione è incaricata da un ufficio federale di studiare (ricercare) le ripercussioni delle rotonde sul traffico stradale.

Nei casi descritti i contributi sono sussidi che comportano una riduzione della deduzione dell'imposta precedente.

Negli esempi seguenti, la ricerca (il fatto di cercare e acquisire nuove conoscenze) non è effettuata per i bisogni di chi versa i contributi, ma i risultati possono servire ai bisogni concreti di chi versa i contributi. Se chi versa i contributi non si assicura i diritti di utilizzazione sui risultati della ricerca e se non vi è una sponsorizzazione imponibile (☞ [info IVA Sussidi e doni](#)), i pagamenti non sono imponibili. ~~Il luogo della prestazione è determinato secondo l'articolo 8 capoverso 2 lettera c LIVA (luogo dell'esecuzione dell'attività).~~

- Un istituto di ricerche si occupa di ricerca fondamentale nell'ambito della ricerca sul cancro e riceve regolarmente contributi da un ufficio federale, senza altre condizioni all'infuori del vincolo che i contributi siano destinati alla ricerca in questo settore.
- Un ufficio federale sostiene finanziariamente uno studio privato che analizza le conseguenze del consumo televisivo sul rendimento scolastico dei giovani.
- Un costruttore di automobili riceve la richiesta di un'università di sostegno nell'ambito della ricerca di energie alternative. A tal fine il costruttore versa un determinato importo senza porre altre condizioni.


Contrariamente ai primi due esempi, dove si tratta di contributi in forma di sussidi (con riduzione della deduzione dell'imposta precedente), i contributi del costruttore di automobili vanno considerati come doni (senza riduzione della deduzione dell'imposta precedente).

☞ Vedi in proposito anche la [cifra 4.2](#).

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull'IVA (art. 8 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all'applicabilità temporale, ☞ [info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale](#)).


4 Allegati

4.1 Panoramica schematica relativa alle prestazioni di ricerca e sviluppo



Modifica della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull'IVA (art. 21 LIVA e 29 OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all'applicabilità temporale, [info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale](#)).

4.2 Ricerca e sviluppo sulla base di un rapporto di prestazione



Modifica della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull'IVA (art. 21 LIVA e 29 OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all'applicabilità temporale, [☞ info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale](#)).